

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le opportunità della stabile organizzazione estera

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Investimenti esteri tra società e stabile organizzazione

Scopri di più

Il prossimo 22.11.2023 inizierà il percorso “*Investimenti esteri tra società e stabile organizzazione*”, nel contesto del quale verranno inquadrati **i vari aspetti connessi agli investimenti** esteri operati attraverso il veicolo societario, oppure con il veicolo della Stabile organizzazione. Appare interessante, dunque, tratteggiare i principali elementi di differenziazione tra i due istituti.

Diverse sono le ragioni che possono **indurre gli operatori ad aprire una Stabile organizzazione** in un Paese estero, in luogo di una società di diritto locale. Innanzitutto, poiché la stabile non rappresenta un'entità giuridicamente distinta rispetto alla casa madre italiana, la stessa **non è dotata di autonomi amministratori**. L'organo amministrativo della stabile è ovviamente lo stesso della società italiana. Tale circostanza, pertanto, porta a ritenere **estirpato alla radice il rischio di contestazioni di esterovestizione**.

L'assenza di una soggettività giuridica, tuttavia, non è scevra da conseguenze di varia natura. Innanzitutto, tale circostanza porta all'ovvia conseguenza che la **casa madre risponde dell'operatività della Stabile**. Il default di questa ultima, pertanto, potrebbe travolgere l'intera società italiana.

Un'ulteriore conseguenza, inoltre, è collegata al fatto che, con modalità variabili, la contabilità della stabile organizzazione deve **confluire in quella della casa madre**.

La confluenza della contabilità e, quindi, dei costi e ricavi, porta alla naturale conseguenza che il reddito della Stabile organizzazione deve essere **assoggettato a tassazione nel Paese della casa madre**. Al riguardo, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia non aiutano, in quanto prevedono, conformemente al Modello Ocse, che vi sia, in relazione ai redditi prodotti dalla Stabile, una **tassazione concorrente tra i due Paesi**.

Di utilità, tuttavia, appare al riguardo l'[articolo 168-ter Tuir](#), che ha introdotto, nel nostro ordinamento, il cosiddetto regime di **branch exemption**. In particolare, il comma 1, del citato [articolo 168-ter](#), Tuir, stabilisce che: “*Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare*

per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero". Il regime di branch exemption ha, quindi, natura opzionale.

L'[articolo 168-ter Tuir](#) è stato introdotto dall'[articolo 14, D.Lgs. 147/2015](#), contenente disposizioni finalizzate a favorire la **crescita e l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia**, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'UE.

Con provvedimento del 28.8.2017 sono state disposte, invece, **le modalità applicative del nuovo regime opzionale**.

Nel Paese estero, la Stabile organizzazione comporta, generalmente, **minori obblighi amministrativi rispetto ad una società di diritto locale**. Infatti, ferma restando la necessità (variabile da Paese a Paese) della tenuta della contabilità, la Stabile organizzazione **non è di solito obbligata a depositare il suo bilancio al registro imprese**, bensì il bilancio della casa madre.

Inoltre, l'apertura di una Stabile in diversi Paesi esteri risulta **un'operazione più snella rispetto alla costituzione della società**.

L'utilizzo di un veicolo societario, a differenza della Stabile, permette di creare una sostanziale distinzione tra la **realtà estera** dotata di una sua personalità giuridica e la **società italiana**.

La contabilità della società estera (e i relativi redditi) **non confluiranno automaticamente nella società italiana**. Va, tuttavia, rilevato che, se la stessa è collocata in un paradiso fiscale trova applicazione la **disciplina controller foreign companies** (cfc), di cui all'[articolo 167 Tuir](#) (e/o una tassazione onerosa dei dividendi da questa provenienti).